Regolamento Generale per la Certificazione di Persone

Scheda Integrativa dei Requisiti della Certificazione delle Persone

UNI/TS 11657:2016 – Operatori su Impianti termici a legna e altri biocombustibili solidi

- **1. GENERALITA'**

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione del personale addetto alle attività di cui alla norma UNI/TS 11657, rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

I punti del presente Regolamento si riferiscono (e mantengono la stessa numerazione) ai punti corrispondenti del Regolamento generale per la certificazione delle Persone per i quali sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

La presente scheda definisce i requisiti e le modalità per la certificazione delle competenze di coloro che operano sugli apparecchi e sugli impianti termici (e loro componenti) a biocombustibile solido, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione.

Si distinguono tre differenti profili specialisitici:

a) **Responsabile tecnico** (Profilo A): persona, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che redige i documenti inerenti all'impianto termico (fra cui dichiarazione di conformità, schema impianto, relazione della tipologia di materiali utilizzati), pianifica i lavori ed è addetta al coordinamento delle attività di installazione e/o manutenzione, delle operazioni di collaudo e verifica;

b) **Installatore** (Profilo B): addetto che effettua (o che è incaricato di effettuare) interventi di installazione, ampliamento o modifica;

c) **Manutentore** (Profilo C): tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di controllo, verifica e manutenzione.

Gli apparecchi e gli impianti termici su cui operano le figure professionali oggetto della norma sono funzionali a:

a) climatizzazione di edifici ed ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria;
b) cottura dei cibi.

In funzione della portata termica degli apparecchi asserviti sono individuati due "livelli" per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:

- *livello 1*: apparecchi aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW;
- *livello* 2: apparecchi aventi portata termica nominale minore/uguale a 35 kW.

- **2. DEFINIZIONI**

In aggiunta a quanto previsto al punto 2 del documento RC/C 85, si applicano termini e definizioni riportate nella norma UNI 10683.

- **3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- UNI/TS 11657:2016 – "Attività professionali non regolamentate – Figure Professionali che eseguono l'installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri biocombustibili solidi, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"
- Regolamento Generale per la Certificazione di Persone, RC/C 85, emesso da RINA Services SpA

- **4. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME**

REQUISITI DI BASE

Il candidato deve possedere le seguenti caratteristiche:
- essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea (altre cittadinzanze saranno valutate caso per caso)
- per i cittadini non italiani, conoscenza fluente della lingua italiana, livello B2

REQUISITI DI ACCESSO

- ***Responsabile tecnico:***
  - ✓ Copia della visura camerale non anteriore a 6 mesi dalla data di richiesta di certificazione che attesta il ruolo di "Responsabile Tecnico" di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "c" del Decreto Ministeriale n. 37/08, che fornisce evidenza dell'esperienza di compilazione e firma della documentazione prevista dalla ligislazione vigente in materia di impianti a biocombustibili solido per le attività (singole o plurime) di installazione, manutenzione o verifica
  - ✓ aver svolto un corso di aggiornamento o qualifica fonti FER (Decreto Legislativo 28/2011)
- ***Installatore:***
  - ✓ evidenza esperienza lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "c" del Decreto Ministeriale n. 37/08 con effettivo e documentato svolgimento delle mansioni di installazione individuate nella norma UNI/TS 11657:2016 (l'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato, per esempio, da una dichiarazione del titolare dell'impresa redatta ai sensi del DPR 445:2000)
- ***Manutentore:***
  - ✓ evidenza esperienza lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "c" del Decreto Ministeriale n. 37/08 con effettivo e documentato svolgimento delle mansioni di manutenzione individuate nella norma UNI/TS 11657:2016 (l'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato, per esempio, da una dichiarazione del titolare dell'impresa redatta ai sensi del DPR 445:2000)

- **5. PROCESSO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE**

E' ammesso all'esame per la valutazione della qualifica per la quale ha richiesto la certificazione il candidato che fornisca evidenza del possesso del pre-requisiti di cui al punto 4 della presente Scheda inviando a RINA il modulo "Contratto di certificazione" debitamente compilato con gli eventuali allegati richiesti.

Al ricevimento della documentazione, RINA ne verifica la completezza e l'idoneità, e si riserva la facoltà di richiedere in esame, ad integrazione e supporto, ulteriore documentazione / informazione aggiuntiva.

In caso di verifica positiva RINA comunica al candidato l'avvio dell'iter di certificazione e la data di esame con indicazione della relativa Commissione (qualificata da RINA sulla base delle proprie istruzioni).

Alla sessione d'esame, che si svolge presso gli uffici RINA o altra sede idonea, sono presenti i candidati e la Commissione d'esame, che sarà composta da almeno un commissario ogni 10 candidati

L'esame sarà effettuato generalmente in un'unica giornata, a meno di alto numero di partecipanti e/o accordi particolari con la Commissione di esame.

Prima dell'inizio dell'esame, la Commissione verifica le condizione della struttura di esame e che ogni candidato:
- esibisca un documento di identità valido,
- firmi il foglio presenze alla sessione d'esame, preventivamente fornito da RINA alla Commissione.

Gli argomenti delle prove vertono su tutti gli argomenti del capitolo 5 della norma UNI/TS 11657.

L'esame di valutazione sarà articolato nel seguente modo:

a) **Prova scritta**

Il tempo massimo concesso per la prova è di 50 minuti indipendentemente dal numero di profili per i quali il candidato richieda la certificazione.

Per superare la prova, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno l'80% dei quesiti; per ciascuna domanda saranno proposte 4 risposte delle quali 1 sola è corretta; ogni risposta corretta vale 1 punto.

- ✓ *Esame per 1(un profilo):* 20 domande a risposta multipla (10 di carattere generale e 10 specifiche per profilo).

  Per superare la prova è necessario arrivare ad un minimo di 16 punti su 20 massimi.

- ✓ *Esame per 2(due profili):* 30 domande a risposta multipla (10 di carattere generale e 10 specifiche per ciascun profilo).

  Per superare la prova è necessario arrivare ad un minimo di 24 punti su 30 massimi.

- ✓ *Esame per 3(tre profili):* 40 domande a risposta multipla (10 di carattere generale e 10 specifiche per ciascun profilo).

  Per superate la prova è necessario arrivare ad un minimo di 32 punti su 40 massimi.

b) **Prova orale**

La prova orale verrà eseguita per valutare le conoscenze da parte del candidato delle normative tecniche, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne il possesso della proprietà di linguaggio appropriata per trasmettere al cliente le dovute informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice e essenziale.

Per superare la prova il candidato deve raggiungere almeno il 60% del punteggio massimo.

- ✓ *Esame per 1(un profilo):* 3 domande (1 di carattere generale e 2 specifiche per profilo).

  Ogni risposta vale massimo 10 punti, per un totale di 30 punti.

  Per superare la prova è necessario arrivare ad un minimo di 18 punti su 30 massimi.

  Il tempo massimo concesso per la prova è di 15 minuti.

- ✓ *Esame per 2(due profili):* 5 domande (1 di carattere generale e 2 specifiche per ciascun profilo).

  Ogni risposta vale massimo 10 punti, per un totale di 50 punti.

  Per superare la prova è necessario arrivare ad un minimo di 30 punti su 50 massimi.

  Il tempo massimo concesso per la prova è di 20 minuti.

- ✓ *Esame per 3(tre profili):* 7 domande (1 di carattere generale e 2 specifiche per ciascun profilo).

  Ogni risposta vale massimo 10 punti, per un totale di 70 punti.

  Per superare la prova è necessario arrivare ad un minimo di 42 punti su 70 massimi.

  Il tempo massimo concesso per la prova è di 25 minuti.

I 10 punti a disposizione per ciascuna domanda vengono assegnati in base a 2 parametri con pesi diversi:

- Capacità di esprimere chiaramente concetti: 5 punti
- Conoscenze tecnologiche e/o normative: 5 punti

c) **Simulazione di situazione reale operativa (Case study)**

Verrà simulata una situazione reale operativa mediante la somministrazione di un "case study" specifico in funzione della combinazione dei profili richiesti; il candidato sarà valutato:

- sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale;

- sull'eventuale stesura di un rapporto tecnico con l'allegata documentazione specifica.

Il tempo massimo concesso per la prova è di 25 minuti indipendentemente dal numero di profili per i quali il candidato richieda la certificazione.

Per poter considerare superata la prova ed essere quindi proposto per la certificazione, è necessario che il candidato ottenga una percentuale maggiore o uguale al 60% dei 25 punti totali (15 punti), assegnati in base a 4 parametri con pesi diversi:

- Capacità di esprimere chiaramente concetti, idee e fatti: massimo 5 punti
- Capacità di analisi e di sintesi: massimo 5 punti
- Conoscenze tecnologiche e/o normative: massimo 10 punti
- Conoscenze metodologiche: massimo 5 punti

In caso di mancato superamento di una prova d'esame, il candidato potrà sostenere l'esame per la/le prova/e non superata/e in una successiva sessione d'esame, da svolgersi entro un anno solare; superato tale termine si dovrà ripetere l'intero esame.

Le domande che compongono il pacchetto d'esame sono scelte in modo casuale da RINA dalla propria raccolta.

- **6 – RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

L'esito della valutazione della Commissione d'esame viene inoltrato a RINA per la verifica indipendente e la decisione per il rilascio del certificato; in caso di esito positivo della valutazione, RINA rilascia, per ogni candidato esaminato, uno specifico certificato, il cui periodo di validità è pari a 4 anni, che attesta che il candidato stesso ha superato con esito favorevole l'esame di valutazione.

Nel caso in cui il soggetto interessato richieda la certificazione di più profili professionali, il certificato sarà unico e riporterà i profili per i quali il candiadato ha superato l'esame. Tale prassi si deve attuare anche nel caso in cui l'interessato già in possesso di uno o più profili ne richieda ulteriori, aggiornando il certificato già emesso.

- **7 – VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE**

Il periodo di validità del certificato emesso da RINA è di quattro anni.

- **8 – MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE**

La validità della certificazione ottenuta è subordinata al mantenimento dei requisiti di certificazione, verificati da RINA in occasione di sorveglianze annuali.

Entro 12, 24, 36 mesi dalla data di emissione/rinnovo del Certificato, preferibilmente con un certo anticipo (almeno due mesi), la persona certificata invia a RINA un'autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 che attesti:

- di aver svolto almeno un intervento su un impianto/apparecchiatura durante l'anno;
- evidenza di aver partecipato a specifici corsi di aggiornamento tecnico e/o normativo (dovrà essere di almeno 16 ore nel periodo di validità della certificazione);
- l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata e l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- per il responsabile tecnico, certificati o visure di iscrizione alla camera di commercio, (se modificate dall'ultima verifica) e di attestati di partecipazione ai corsi di formazione.
- per gli installatori e manutentori documenti che attestino la sussistenza di un rapporto lavorativo con un'impresa abilitata ai sensi del D.M. 37 art.1 lettera c), nel caso di

dipendenti, o tramite certificati o visure camerali, nel caso di titolari di impresa e di attestati di partecipazione ai corsi di formazione.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali, spetta a RINA valutare la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.
L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata; a seguito dell'analisi documentale di cui sopra, RINA si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione.

RINA comunica all'interessato l'esito della verifica documentale di sorveglianza e, se positivo, conferma la validità del Certificato.

- **9 – RICERTIFICAZIONE**

Entro la data di scadenza del Certificato, preferibilmente con un certo anticipo (almeno due mesi), la persona che intende rinnovare la certificazione invia a RINA la richiesta corredata da un'autodichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 che attesti:

- di aver svolto almeno un intervento su un impianto/apparecchiatura durante l'anno;
- evidenza di aver partecipato a specifici corsi di aggiornamento tecnico e/o normativo (dovrà essere di almeno 16 ore nel periodo di validità della certificazione);
- l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata e l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- per il responsabile tecnico, certificati o visure di iscrizione alla camera di commercio, (se modificate dall'ultima verifica) e di attestati di partecipazione ai corsi di formazione.
- per gli installatori e manutentori documenti che attestino la sussistenza di un rapporto lavorativo con un'impresa abilitata ai sensi del D.M. 37 art.1 lettera e), nel caso di dipendenti, o tramite certificati o visure camerali, nel caso di titolari di impresa e di attestati di partecipazione ai corsi di formazione.

Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali del quadro normativo cogente e/o volontario, è necessario ripetere un esame di valutazione (par. 5).

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali, spetta a RINA valutare la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

Nel caso in cui la persona certificata, in occasione della ricertificazione, presenti, ad insindacabile giudizio del RINA, delle carenze oggettive, verrà richiesta documentazione integrativa o di sostenere nuovamente la sola prova orale dell'esame di valutazione (par. 5).

RINA comunica all'interessato l'esito della valutazione e, ad esito positivo, riemette il certificato per un ulteriore periodo di validità pari a 4 anni, fermo restando la verifica annuale di sorveglianza come definito al par. 8.

- **10 – TRASFERIMENTO DI CERTIFICAZIONE**

A seguito di richiesta di trasferimento di una certificazione rilasciata da un OdC accreditato in accordo alla ISO 17024 per lo schema specifico da un Ente firmatario degli accordi IAF/MLA, RINA può procedere con il trasferimento previa verifica che:

- il certificato sia in corso di validità
- il certificato non sia sospeso
- l'Organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato non sia sospeso dall'Ente di accreditamento
- le attività certificate rientrino nel campo di accreditamento del RINA
- sia stata effettuata l'ultima sorveglianza programmata

Il trasferimento del certificato può avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di validità.

Il nuovo certificato emesso evidenzierà la data di prima certificazione e manterrà la stessa data di scadenza di quello trasferito; anche per l'effettuazione delle verifiche di sorveglianza e di ricertificazione è mantenuta la programmazione già stabilita dall'OdC che ha emesso la precedente certificazione.
Nel caso in cui i presupposti per il trasferimento non siano soddisfatti, la procedura di trasferimento non potrà essere applicata e si procederà con un esame di valutazione completo.

- **11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO, RIDUZIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

- **12 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

- **13 - USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

- **14 - GESTIONE RECLAMI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.

- **15 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per la certificazione delle Persone RC/C 85.